



NOTIZIE

**02
23**

TRIMESTRALE

ATTUALITA'

APPROFONDIMENTI

INFORMA GEOMETRA

INDICE DEI CONTENUTI

L'intervista	1
Attualità	
• Il Salone del Mobile 2023	5
• Accatastamento fabbricai rurali: parte 3	9
• Edilizia: nuove disposizioni per utilizzo prodotti contententi diisocianati	20
SEZIONE NEWS	26
ATTIVITA' NAZIONALI: IL FUTURO CHE VOGLIAMO!	32
CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI: stay tuned!	34

L'INTERVISTA

DUE CHIACCHIERE CON...

**il Preside del Polo UniLodi
Prof. Corrado Sancilio**



Da grande voleva fare il Professore...

Corrado Sancilio, ha ricoperto diversi incarichi come insegnante e come preside in diversi istituti. Ai primi undici anni di insegnamento, dieci dei quali presso la Scuola Media Statale “E. Curiel” di Paullo, sono seguiti 33 anni di presidenza a cominciare dalla Scuola Media Statale di Agrate Brianza per finire a Lodi prima presso la Scuola Media Statale “A. Negri” e dal 2001 al 2019 all’Istituto Tecnico Economico “A. Bassi” di Lodi.

Lo abbiamo incontrato qualche settimana fa, in occasione dell’avvio del nuovo anno accademico per chiederle di raccontarsi attraverso la nostra rivista ponendole delle domande.

Letta la sua ultima opera edita “Volevo fare il Professore”, la prima domanda che ci viene spontanea, è stato più professore o preside,

visto che ha egregiamente ricoperto entrambe le cariche?

La scuola ti prende molto come relazione professionale. Che tu sia un professore o un preside davanti ti ritrovi sempre delle persone con tutto il proprio bagaglio umano ed emozionale. La scuola, come luogo, è unico nel suo genere dove si sprigionano energie che richiedono attenzione e ascolto. Se come docente, come la parola stessa suggerisce, devi accompagnare gli alunni su un sentiero che non può prescindere dai valori fondamentali e fondanti l’educazione nella sua più vasta accezione, come preside sei chiamato all’ascolto, alla relazione con le diverse componenti sia umane che istituzionali per meglio mettere a frutto l’interazione con la più vasta comunità civica. Se all’insegnante è richiesta una forte componente pedagogica che il ruolo richiede, al preside è richiesta una forte componente di umanità per non cascare nell’errore di burocratizzare anche le relazioni. Sono aspetti che solo il mondo della scuola

suscita e richiede e che ti mette alla prova. Comunque, in entrambi i ruoli deve trovare spazio la passione per quello che fai e per quello che potresti fare.

Se si potesse riavvolgere il nastro della sua vita, ricoprirebbe ancora entrambi i ruoli o ne escluderebbe uno, magari dedicandosi solo all'insegnamento?

Se potessi riavvolgere il nastro farei esattamente quello che ho fatto. L'esperienza di insegnante mi ha dato l'opportunità di sentire come una vera vocazione quella che è sempre stata la mia volontà: fare il professore. Un'esperienza che mi ha avvicinato anche al mondo amministrativo grazie ai diversi ruoli che negli anni andavo a ricoprire: componente del Consiglio di Istituto – Componente della Giunta Esecutiva – Consigliere nel Distretto Scolastico Provinciale – Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – ma anche ruoli ricoperti nei diversi progetti gestiti dall'Amministrazione Scolastica Regionale e Provinciale. Tutte esperienze che hanno avuto riscontro grazie alla vocazione scolastica esercitata in prima battuta accanto ai ragazzi, ai loro problemi, ai disagi che vivevano e che richiedevano una particolare cultura pedagogica per offrire risposte adeguate alle loro esigenze. L'attività pedagogica didattica accanto ai ragazzi è stata propedeutica a quella che sarebbe successivamente arrivata come preside. L'una ha dato completezza e sostanza all'altra.

L'Istituto A. Bassi è per eccellenza la scuola formativa dei Geometri Lodigiani, per diversi anni ne è stato il Preside, immagino abbia ricordi piacevoli visto l'affetto del personale che ancora oggi le dimostra, quale è stato il segreto di saper comandare una "nave" con quasi 1600 studenti per 18 anni?

L'esperienza vissuta come preside all'Istituto Tecnico Economico "A. Bassi" di Lodi per ben 18 anni è stata, per un certo verso, unica. Sono approdato al "Bassi" nel 2001 in un periodo di

grande sofferenza sia in quanto a iscritti che a proposte formative. Andava ripreso e rivitalizzato il rapporto con i docenti, con il personale e con gli studenti. Non è stato facile, ma con gli anni i rapporti sono diventati fonte di grande collaborazione da parte di tutti. Una più qualificante offerta formativa maturata e proposta grazie all'aiuto di tanti docenti, è risultata qualificante per riportare il "Bassi" nell'alveo della tradizione che ha sempre goduto sul territorio lodigiano. Si è puntato non solo al recupero degli iscritti passati da quasi settecento a quasi 1500 nel giro di pochi anni, ma anche ad avviare nuovi indirizzi di studio tra cui i corsi serali per lavoratori. Notevoli le opportunità didattiche messe in atto per affrontare progetti particolari come l'inclusione e il disagio scolastico. I ragazzi sono sempre stati al centro delle attenzioni nelle diverse proposte formative che i docenti, opportunamente stimolati e seguiti, hanno saputo offrire con grande ripercussione sociale senza tralasciare i legami con le diverse aziende presenti sul territorio disponibili a collaborare, a mettersi in gioco con ottime ricadute anche sul piano occupazionale.

Terminata l'esperienza professionale all'Istituto Bassi, ha intrapreso una nuova sfida, ovvero l'attuale mansione di Direttore del Polo Universitario di Lodi, nato con il corso di Laurea per Geometri, può raccontare ai nostri iscritti come è nata questa iniziativa?

L'iniziativa del Polo Universitario di Lodi è nata dopo aver partecipato a un convegno che vedeva come relatori la ministra Stefania Giannini e il Presidente del Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli tenutosi presso l'Istituto Tecnico "L. Einaudi" di Alba. È stata l'occasione che mi ha aiutato a meglio capire l'importanza di un percorso accademico specifico per i Geometri. I successivi incontri avuti prima con il Presidente del Collegio dei Geometri di Lodi – Renato Piolini - e successivamente con il

Magnifico Rettore dell'Università della Repubblica di San Marino (l'unica Università che aveva avviato un corso di laurea per i diplomati Geometri) prof. Corrado Petrocelli, hanno consentito di porre le basi per la messa a punto di un progetto condiviso dal Collegio Docenti che qualificasse il diploma CAT (Costruzione e Gestione del Territorio). Determinante per la buona riuscita del progetto che prendeva forma, è stata la forte collaborazione con il Collegio Geometri di Lodi e del suo Presidente Geom. Renato Piolini come punto di riferimento dei vari Collegi dei Geometri della Lombardia e con il Collegio Nazionale. Intanto che la sperimentazione prendeva avvio a Lodi con l'anno accademico 2016/17, (peraltro l'unica in Italia), una commissione ministeriale iniziava il cammino per accompagnare la sperimentazione avviata a Lodi grazie alla convenzione con l'Università di San Marino, verso il successivo passo del corso di laurea a Ordinamento. Con la legge 8 novembre 2021, n°163 arriviamo alla laurea abilitante professionalizzante LP-01 "Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio" che abilita alla professione di Geometra Laureato. Con il Decreto Interministeriale n° 682 del 24 maggio 2023 a firma della ministra Anna Maria Bernini vengono emanati i decreti attuativi. A questo punto il cerchio si chiude con un percorso di laurea abilitante e professionalizzante con competenze specificatamente acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio. Ad oggi il corso di laurea dei Geometri LP-01 presso la sede di Lodi dell'Università di San Marino può contare su poco più di 200 iscritti, con già 85 studenti nel frattempo laureati e inseriti negli ambienti di lavoro con specifiche competenze.

Se dovesse pubblicizzare il corso di laurea triennale ai nostri iscritti, in poche parole, come lo presenterebbe?

Come un corso di laurea con già alle spalle una sua storia consolidata, riconosciuta nel mondo accademico tant'è che oggi, da Sperimentale è passato a Ordinamento. La città di Lodi dovrebbe essere orgogliosa di essere stata scelta come Sede Universitaria Associata dell'Università di San Marino e di aver portato avanti sin dal 2016 (primi in Italia) la Sperimentazione del Corso di Laurea per Geometri. Abbiamo fatto da apripista a una ventina di università italiane che a partire dal 2021 hanno avviato il corso di laurea dei Geometri. Un corso abilitante, fatto su misura per i ragazzi che dopo tre anni di studio sono pronti, con specifiche competenze, ad affrontare le future sfide che la professione Geometra richiede anche in ambito europeo. Un corso di laurea che nel giro di pochi anni sarà considerato obbligatorio e rappresenterà un'occasione formativa per molti geometri che, lavorando anche presso la pubblica amministrazione, potranno crescere professionalmente accedendo a specifici ruoli apicali.

Oggi il Polo universitario da Lei diretto, è un'importante realtà educativa della nostra città, per il nuovo anno accademico 2023/2024 ci sono novità?

Il Polo Formativo Universitario Lodigiano di Lodi si proietta nel futuro, cercando nuovi percorsi formativi che possano affiancare il corso di laurea dei Geometri e Ingegneri Civili e Ambientali. L'utilizzo della tecnologia, responsabile dei principali cambiamenti, congiuntamente alle nuove e innovative figure professionali che una società tecnologicamente avanzata richiede, ci ha portato a considerare come qualificanti il master per Piloti di Droni in ambito edilizio, nonché un innovativo corso di laurea in Digital Graphic Design con implicazioni sul Metaverso come la risposta formativa dinamica e futuristica da offrire ai ragazzi in un contesto sociale dai forti cambiamenti professionali. Non va trascurato

il dato che nei prossimi anni alcune professioni sono destinate a scomparire ed essere sostituite da altrettante figure professionali con nuove mansioni e specifiche competenze tali da conquistare spazi sempre più rilevanti nel mercato del lavoro e nell'economia.

Dove si vede nel suo futuro?

Sempre accanto ai giovani per accompagnarli nel loro cammino educativo, formativo e sociale.

Geom. Silvana Malussardi

Geom. Rancati Morgana

ATTUALITA'

L'arredo a complemento del progetto

“Il Salone del Mobile 2023”

E' solito pensare che l'arredamento sia una parte non rilevante di un progetto, inteso come distribuzione funzionale di una unita' abitativa, ed e' proprio qui che ci si sbaglia. Infatti essere preparati sulla materia fa si che il tecnico possa elaborare un progetto a livello, distributivo, elettrico ed idraulico in grado di rispondere alle effettive esigenze della committenza e non basarsi su uno schema predefinito.

Partendo da qui non si puo' non citare la fiera a livello internazionale piu' famosa che conosciamo, il Salone del Mobile, l'evento piu' atteso dell'anno, punto di riferimento internazionale per il settore dell'arredo e del progetto, che si svolge ogni anno nel quartiere

fieristico di Rho Fiera



e coinvolge tutta la citta' di Milano con gli eventi del Fuorisalone.



La sua prima edizione risale al 1961.



Ogni anno milioni di professionisti e appassionati del settore sono attratti da questo rinomato evento fieristico che ospita più di mille espositori. È importante ricordare che il Salone del Mobile ha ricevuto la certificazione **ISO20121** che lo rende un evento sostenibile. Una vera e propria realtà che lavora con costanza e dedizione sul tema della sostenibilità rispettando specifici criteri nei differenti settori. In questa edizione 2023 osservando ciò che viene presentato dalle Aziende di settore si nota un sempre maggiore impegno verso la sostenibilità, molte infatti sono le soluzioni che cercano di ridurre l'emissione di CO₂ e l'utilizzo improprio delle materie prime, compresa l'acqua, così come la ricerca per le nuove materie sostenibili, in grado di fornire un'alternativa green esteticamente pregiata e con una ricerca tecnologica sempre maggiore.

Lo spazio domestico del futuro che si delinea è innovativo ma accogliente sempre nel rispetto dell'ambiente.



I nuovi Trend visti al Salone del Mobile 2023 riguardano anzitutto il **Colore**, una palette che passa dall'azzurro polvere ai materici e caldi terra, cotto, ruggine, dagli immancabili neutri come i bianchi e i neri, il beige e l'ecru, il cammello e il tabacco, senza tralasciare i colori organici, tra cui spiccano il rosso ruggine e il marrone terra, accanto al verde oliva, all'antracite e al giallo deserto.






dell'illuminazione. Illuminazione che in questa edizione viene vista anche come un accento colorato per dipingere le pareti di casa ,attraverso l'utilizzo ormai sdoganato del Led, Le cosiddette luci di accento dedicate a valorizzare una o più punti in un ambiente.



Una delle novità più importanti del Salone del Mobile 2023 e' **EuroLuce**,la mostra biennale dedicata a tutto il mondo



La tecnologia **LED** sta cambiando il modo in cui illuminiamo la casa, anche se non sempre questo cambiamento è così visibile. Ad esempio molte delle icone del design hanno trovato un loro adattamento e sostanzialmente impercettibile a questa nuova fonte luminosa. Oltre al risparmio energetico la differenza si percepisce di più su molte delle nuove lampade che presentano forme pensate per le possibilità offerte dal led come ad esempio nei lampadari dal design più contemporaneo.



Geom. Monica Zucchelli

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

I REQUISITI DI RURALITA'

Con questo articolo termina l'argomento inerente i requisiti di ruralità, nella speranza che sia stato utile ai colleghi, colgo l'occasione per ringraziare il Geometra Marcello Ventura, Tecnico dell'Agenzia delle Entrate – Territorio di Milano ora in pensione, che mi ha permesso di attraverso il corso e le slide da lui trasmesse di poter sviluppare e divulgare questo argomento.



**Parte terza
IMMOBILI STRUMENTALI**

Unità immobiliari rurali a destinazione non abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività agricola (art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 557 del 1993).

Ai fini fiscali si riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività

agricola di cui all'art. 2135 del C.C. ed in particolare quelle destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20/02/2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
Queste porzioni di immobili destinate ad abitazione sono censite in catasto autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio (attività agro-zootecnica che si svolge in montagna durante i mesi estivi) in zona di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Sono considerati "maso chiuso" tutti gli immobili che, su richiesta del proprietario, sono dichiarati

tali dalla commissione locale per i masi chiusi. Normalmente si tratta di terreni agricoli con i relativi edifici di pertinenza. Risulta decisiva da un punto di vista giuridico, l'iscrizione degli stessi nella sezione I del Libro Fondiario. La Legge provinciale 28.11.2001 n° 17 costituisce la base legislativa per il mantenimento del maso chiuso quale unità abitativa e aziendale e garantisce la sopravvivenza dell'azienda agricola familiare.

A differenza di quanto previsto per gli immobili ad uso abitativo, per le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola le disposizioni di legge non prevedono esplicitamente alcun requisito soggettivo in capo al possessore o all'utilizzatore della costruzione stessa (ad esempio, il possesso della qualifica di imprenditore agricolo, l'iscrizione al registro delle imprese o la prevalenza del volume d'affari derivante da attività agricola nella formazione del reddito complessivo).

In linea generale, occorre verificare se le attività ordinariamente esercitate nelle costruzioni siano effettivamente riconducibili all'attività agricola, cioè verificare la compatibilità delle caratteristiche tipologiche e funzionali del fabbricato con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito.

Tipologia di fabbricati rurali strumentali previsti dalle norme

1 – costruzione strumentale all’attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.);

2 – costruzione strumentale all’attività di selvicoltura;

3 – costruzione strumentale all’attività di allevamento e ricovero degli animali;

4 – costruzione strumentale alla protezione delle piante;

5 – costruzione strumentale ad una delle attività connesse di cui al comma 3 dell’art. 2135 del C.C.;

6 – immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune);

7 – immobile destinato alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

8 – immobile destinato ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

9 – immobile destinato all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;

10 – immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo;

11 – immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche.

REQUISITI RICHIESTI

A – Esistenza dell’azienda agricola, costituita da terreni, a cui l’immobile è asservito, con superficie non inferiore a 10.000 mq., ovvero 3.000 mq. se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, oppure se il terreno è ubicato in comune considerato montano. I terreni debbono essere comunque censiti al catasto terreni, con attribuzione di reddito agrario.

B – Sussistenza del requisito di “prevalenza”, richiamato all’art. 2135, comma 3, del C.C..

C – Le fonti di produzione dell’energia, dei carburanti o dei prodotti chimici, provengono in prevalenza dal fondo (art. 1, comma 423, della L. n. 266 del 2005 e s.m.i. – circolare n. 32/E del 06 luglio 2009, paragrafo 3).

D – Sussistenza dei requisiti specifici relativi agli impianti fotovoltaici, richiamati al paragrafo 2.2 della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.



L’esistenza dell’azienda agricola

Terreni:

- Esistenza dell'attività agricola implica, in generale, l'esistenza dei terreni;
- estensione minima dei terreni: non inferiore a 10.000 mq, oppure 3.000 mq se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, o se il terreno è ubicato in comune considerato montano;
- i terreni devono essere censiti al Catasto Terreni, con attribuzione di reddito agrario (RA).



Fabbricati

- 1) costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (esempio ricovero attrezzi, dotazione di macchine agricole, derrate e scorte, ecc.);
- 2) costruzione strumentale all'attività di selvicoltura;
- 4) costruzione strumentale alla protezione delle piante;
- 7) immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

8) immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

9) immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.



Per tali costruzioni, il requisito relativo all'esistenza dell'azienda agricola è sufficiente per il riconoscimento della ruralità, a prescindere dal numero di costruzioni strumentali presenti in azienda.

Le unità immobiliari di tipo abitativo, non più utilizzate come abitazioni, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola

Le unità di tipo abitativo, non più utilizzate come abitazioni ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola (ad esempio utilizzate per il ricovero di attrezzi e macchine agricole, di derrate agricole, scorte ecc.) sono assimilate a "*costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno*", anche per esse è sufficiente verificare il requisito relativo all'estensione minima dei terreni dell'azienda.

Le costruzioni strumentali all'attività di allevamento e ricovero degli animali.

Per tali costruzioni non è necessaria l'esistenza di terreni nell'ambito aziendale.

L'articolo 42-bis del D.L. n. 159 del 2007 ha eliminato, nel comma 3-bis dell'articolo 9, il riferimento all'articolo 32 del TUIR e ha introdotto, come criterio per il riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali, il riferimento al solo articolo 2135 del Codice Civile (Comunicazione della Direzione Centrale Catasto e Cartografia protocollo n. 66898 del 14/05/2014).

L'articolo 32 del TUIR rimane in vigore ai fini della definizione del reddito agrario ma per quanto sopra indicato non deve ritenersi applicabile ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali, pertanto, le costruzioni in esame, purché abbiano caratteristiche di strumentalità all'allevamento ed al ricovero di animali, sono da riconoscere rurali in ogni caso, a prescindere dall'esistenza o meno di terreni nella misura prescritta dal secondo comma dell'articolo 32 del TUIR.



Le costruzioni strumentali ad una delle attività connesse di cui al comma 3 dell'articolo 2135 del Codice Civile

Ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità in capo a tale tipologia di costruzioni, oltre al requisito relativo all'esistenza dell'azienda agricola è necessario verificare il requisito della **prevalenza**.

L'articolo 2135, comma 3 riporta quanto segue: *“si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione*

del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

In linea generale, il requisito di prevalenza deve essere verificato considerando, con riferimento all'ultimo bilancio aziendale antecedente la data di presentazione della dichiarazione di ruralità, la produttività effettiva derivante dall'esercizio dell'attività agricola, che, in ogni caso, non deve essere inferiore alla potenzialità produttiva ordinariamente ottenibile da terreni dell'azienda.

Si considera il maggiore dei due valori relativi alla produttività effettiva e a quella potenzialmente ottenibile.

Per maggior comprensione di quanto sopra esposto si riporta di seguito un esempio:

Si deve verificare la sussistenza del requisito di ruralità in capo a uno o più immobili utilizzati per la commercializzazione del vino.

La prima verifica che deve essere fatta è l'esistenza dell'azienda agricola, con terreni in misura non inferiore al limite minimo previsto.

Successivamente occorre verificare che i terreni dell'azienda abbiano prodotto (o potenzialmente possano produrre) uva in quantità sufficiente ad ottenere più del 50% del vino venduto.

Se con V_p indichiamo la quantità di vino che si può ottenere utilizzando l'uva effettivamente prodotta (o potenzialmente ottenibile) dal vigneto dell'azienda e con V_v la quantità di vino effettivamente venduto (ricavabile

dal bilancio aziendale), deve risultare che:

$$V_p > V_v/2$$

Supponendo di avere un vigneto di 6.000 mq. (Ev), una quantità di vino venduta pari a 9.000 l (Vv), quantità di uva prodotta in azienda pari a 4.000 Kg (U), produttività ordinaria del vigneto 1 Kg/mq (Uo) ed infine una resa dell'uva pari a 0,7 l/Kg (R).

Primo passaggio sono le verifiche:

- estensione minima dei terreni: la suindicata coltura è di tipo intensivo quindi il requisito minimo deve essere maggiore a 3.000 mq. Nel suindicato esempio l'estensione risulta pari a 6.000 mq, quindi il requisito è verificato;
- requisito di prevalenza: poiché la quantità di uva effettivamente prodotta dall'azienda è pari a 4.000 Kg è inferiore a quella ordinariamente ottenibile dal vigneto pari a 6.000 Kg, per il calcolo di V_p si deve fare riferimento alla produttività ordinaria, ne deriva che:
$$V_p = 6.000 \text{Kg} \times 0,7 \text{ l/Kg} = 4.200 \text{ l}$$
$$4.200 \text{ l} < V_v/2 \text{ (ovvero } 9.000 \text{ l} / 2 = 4.500 \text{ l)}$$
Pertanto il requisito non è verificato.

Le costruzioni a destinazione non abitativa utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

L'attività agrituristica è disciplinata, in linea generale, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, infatti

l'articolo 2, comma 1, stabilisce quanto segue: “ *per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del C.C., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra di loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali*”.

Per quanto sopra, in sintesi, i requisiti caratterizzanti l'attività di agriturismo sono:

- l'esistenza di un'azienda agricola;
- l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture facenti parte dell'azienda;
- la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;
- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dell'attività svolta in azienda.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agriturismo è rilasciata a seguito delle verifiche previste dalla legge quadro, che riguardano:

- il riscontro del rapporto di connessione e complementarietà fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo,

selvicoltura e allevamento di animali (sulla base delle disposizioni dettate dalla legge quadro e dalle leggi regionali in materia);

- la somministrazione dei pasti e delle bevande, che deve essere costituita prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti, ad esempio, il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione, ecc..

Il riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni strumentali all'esercizio dell'agriturismo, si ritiene sufficiente la presenza delle autorizzazioni previste dagli organi competenti o della comunicazione di inizio attività, in relazione alla quale il comune non abbia evidenziato elementi ostativi. (cfr. art. 3, comma 3, art. 4 commi 1 e 2 ed art. 6, commi 2 e 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96).

In linea generale, si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, e quindi con il carattere di ruralità, anche gli immobili a destinazione residenziale, a cui si attribuisce una delle categorie del gruppo A (con esclusione delle abitazioni di lusso, signorili e in villa) e quelli censiti o censibili nelle altre categorie dei gruppi ordinari, quali ad esempio, C/2, C/6 e C/7.

Tali unità immobiliari conservano il classamento in categoria ordinaria e sono registrate negli atti del catasto con apposizione dell'annotazione relativa al requisito di ruralità.

Le costruzioni che presentano, invece, caratteristiche tipiche delle unità immobiliari a destinazione speciale, si accertano, con stima diretta, in categoria D/10.

Si evidenzia inoltre che è istituito dal 2014, il Repertorio Nazionale dell'Agriturismo, avente la finalità di integrare tutti gli elenchi ufficiali delle Regioni e delle Province Autonome e raccoglie le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all'esercizio dell'attività agrituristica sul territorio nazionale. Il repertorio nazionale integra le informazioni delle aziende agricole, con particolare riferimento al SIAN ed al fascicolo aziendale.

Gli immobili strumentali alla produzione e alla cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo



L'articolo 1, comma 423, della Legge n° 266 del 2005 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse (comma 3 dell'articolo 2135 C.C), assimilando ad esse anche:

- la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- la produzione dei prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

La Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n° 32/E del 06 luglio 2009, ha precisato che per fonti "rinnovabili agroforestali" si intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o

pellet derivante da segatura di legno) – cfr. D.L. 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a).

Per carburanti derivanti da produzioni vegetali invece si intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante), il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante), il biogas carburante ed altri carburanti simili – cfr. D.L. 30 maggio 2005 n. 128 Allegato I, art. 2, comma 2-.

Infine per “prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli” si intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc., che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).

Ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità alle costruzioni in esame, si deve verificare:

- a- la sussistenza del requisito relativo all'esistenza dell'azienda agricola (estensione minima dei terreni);
- b- la sussistenza del requisito della prevalenza, richiamato all'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005.

Il requisito della prevalenza è stato precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009, lo stesso risulta soddisfatto: “... *quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano*

prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non è possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo ed il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi...qualora non fosse possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi”.

Gli immobili strumentali alla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche

Sono fonti fotovoltaiche i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.

Per tali tipologie di costruzioni, il tema della ruralità è stato trattato ampiamente nella Circolare delle Entrate n. 36/E del 19 dicembre 2013. I requisiti da soddisfare sono:

- esistenza dell'azienda agricola (estensione minima dei terreni);
- sussistenza di uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della Circolare dell'AE n. 32/E del 2009.

-

Punto 1: *“la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola”.*

Punto 2: *“la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista **uno** dei seguenti requisiti:*

- a) *la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;*
- b) *il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;*

- c) *entro il limite di 1MW per azienda, per ogni 10 KW per potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola”.*

Informazioni e documenti utili per le verifiche

Si rammenta che gli uffici possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010 (cfr. Circolare n. 6T del 2012).

Sono estesi agli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia i poteri istruttori previsti dall'art. 51 del D.P.R. n° 633 del 1972 e quelli in materia di accessi, ispezioni e verifiche (previsti dal successivo articolo 52), al fine di ottenere ogni informazione utile per lo svolgimento delle attività di verifica connesse all'accertamento catastale (con riferimento, ad esempio, del bilancio aziendale).

Gli uffici possono, invitare i soggetti interessati a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture o per fornire dati, notizie e chiarimenti. Possono anche richiedere agli Organi e alle Amministrazioni dello Stato dati e notizie relative a soggetti indicati singolarmente o per categorie.

Geom. Malusardi Silvana

ATTUALITA'

EDILIZIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI CONTENENTI DIISOCIANATI.

Evoluzione normativa



È stato dormiente per qualche anno, ma ora i suoi effetti iniziano a manifestarsi, stiamo parlando del Regolamento 1149/2020 che modifica l'All. XVII del Regolamento REACH 1907/2006 introducendo restrizioni nell'uso di alcuni prodotti, molto utilizzati in edilizia, che presentano effetti indesiderati sulla salute dei lavoratori che li utilizzano.

PERCHE' LE RESTRIZIONI?

Il 6 ottobre 2016 la Germania presentò un fascicolo per l'avvio della procedura di restrizione, che segnalava come la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determinasse asma professionale nei lavoratori.

Lo studio indicava che il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati raggiungesse i 5000 casi.

Dopo le considerazioni del RAC (comitato per la valutazione dei rischi) e del SEAC (comitato per l'analisi socioeconomica) dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA), il 9 maggio 2018 è stato presentato un fascicolo alla Commissione, che ha dichiarato l'utilizzo o l'immissione dei diisocianati sul mercato come un rischio inaccettabile per la salute umana.

QUALI RESTRIZIONI?

Dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, il 4 Agosto 2020, il Regolamento della Commissione, in quanto tale, è legge per tutti i paesi dell'Unione europea, compresi Norvegia, Islanda e Lichtenstein e si applica dal 24 agosto 2023 dopo un periodo di transizione di 3 anni.

Con la pubblicazione del Regolamento di cui sopra è stata in particolare aggiunta tra le **restrizioni la nr. 74 sull'uso e l'immissione sul mercato dei "diisocianati" sia aromatici che alifatici** (contenuti ad esempio in molti adesivi e sigillanti).

Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non potranno più essere:

- **utilizzate** dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa **garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego;**
- **immesse** sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa **garantire che il destinatario delle**



sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull'uso sicuro dei diisocianati.

A tale scopo il fornitore dovrà riportare sull'imballaggio la seguente dicitura: «*A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata*».

Non sarà più possibile UTILIZZARE diisocianati – a meno che...

*“A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo **dopo aver ricevuto una formazione adeguata**”*

COSA SONO I DIISOCIANATI E DOVE LI POSSIAMO TROVARE?



I diisocianati sono composti chimici costituiti da due gruppi isocianato (–NCO) in una singola molecola. L'isocianato è una funzione organica caratterizzata da un atomo di carbonio legato a un atomo di azoto e a un atomo di ossigeno mediante un doppio legame. Questa configurazione chimica conferisce ai diisocianati una notevole reattività, rendendoli essenziali nella produzione di poliuretani.

I poliuretani, infatti, sono polimeri sintetici che derivano dalla reazione di un diisocianato con un'altra molecola contenente gruppi reattivi, come i polioli.

Questa reazione produce una vasta gamma di materiali, dalle schiume agli elastomeri, dai rivestimenti alle vernici, dai sigillanti agli adesivi, e sono utilizzati in numerosi settori industriali e prodotti di uso quotidiano.

La caratteristica costante è che in genere sono **tossici**.

Questi composti, infatti, sono riconosciuti come **irritanti** sia per gli occhi che per le vie respiratorie e il loro contatto con la pelle può provocare irritazione, per questo motivo vanno quindi maneggiati con le dovute cure e **procedure di sicurezza**.

I settori lavorativi ed industriali che prevedono l'uso di questi composti sono molteplici (edile, industriale,

carrozzerie, produzione di mobili ma anche automotive, ecc.)

La loro presenza può essere riscontrata nei seguenti ambiti:

1. industria manifatturiera dei poliuretani: la produzione di schiume di poliuretano viene impiegata in numerosi prodotti, inclusi materassi, cuscini, imbottiture, pannelli isolanti per edifici, sedili automobilistici e molto altro;

2. settore automobilistico: i diisocianati sono ampiamente utilizzati per la fabbricazione di schiume che migliorano il comfort e la sicurezza dei veicoli. Inoltre, vengono utilizzati per rivestimenti protettivi, vernici e adesivi, contribuendo a garantire la durabilità e la resistenza dei componenti automobilistici;

3. industria edile: i diisocianati trovano applicazione nel settore edile attraverso l'uso di schiume espandenti, sigillanti e rivestimenti che forniscono isolamento termico e acustico, nonché una protezione efficace contro agenti atmosferici avversi;

Alcuni esempi?

Oggetti plastici (rigidi ed elastici) di vario tipo, materiali isolanti (si pensi alle comunissime schiume poliuretatiche o ai pannelli sandwich con interposto poliuretano), guarnizioni, sigillanti e rivestimenti, schiume poliuretatiche nella posa dei serramenti esterni ed interni, ecc.

4. settore delle vernici e rivestimenti: la capacità di adesione dei diisocianati li rende preziosi nella produzione di vernici e rivestimenti industriali, conferendo resistenza e protezione a superfici metalliche e altre strutture.

5. produzione di adesivi e sigillanti: i diisocianati giocano un ruolo cruciale nella produzione di adesivi e sigillanti ad alta resistenza, utilizzati in diverse applicazioni industriali e nella riparazione di superfici.

POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE

L'utilizzo di diisocianati nella produzione industriale presenta diversi rischi per la salute umana.

*L'odore è un indicatore affidabile di pericolo?
La maggior parte delle persone non può sentire l'odore dei diisocianati, anche se il livello di esposizione è superiore al massimo consentito.
Pertanto, non fare affidamento sull'odore perché non è un'indicazione affidabile dell'esposizione dei diisocianati.*

Uno dei principali pericoli è l'esposizione ai vapori o polveri, che possono avvenire durante la manipolazione, la miscelazione o la lavorazione di materiali contenenti queste sostanze.

Tale esposizione può portare a irritazioni della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie, causando sintomi come prurito, arrossamento, difficoltà respiratorie e tosse.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; soprattutto in relazione al tempo di esposizione in quanto le conseguenze derivanti non sempre sono prevedibili e la correlazione dose risposta è particolarmente variabile.

I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.



“Caso di una singola esposizione e contatto a breve termine al di sopra dei limiti di esposizione professionale”

I sintomi possono manifestarsi diverse ore dopo l'esposizione.

La natura e la portata degli effetti sulla salute dipendono anche dal grado di esposizione e ci sono individui che sono particolarmente sensibili ad essa.

Come possono nuocere i diisocianati?



Non ci può essere alcun impatto sulla salute se si impedisce ai diisocianati di entrare nel corpo con le giuste misure di gestione del rischio.

Pertanto, è di vitale importanza adottare misure di protezione adeguate, come: l'uso di DPI, la ventilazione adeguata e il rispetto delle procedure di sicurezza, per ridurre al minimo il rischio di esposizione e preservare la salute dei lavoratori coinvolti nell'utilizzo di diisocianati.

Protegersi dai rischi: DPI



Scelta dei DPI da adottare

Dopo aver valutato il rischio chimico, attuate le misure tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre al minimo il rischio, il datore di lavoro è tenuto a fornire, tra le altre cose, anche i dispositivi di protezione individuale. Quando quindi la valutazione del rischio porta ad un rischio residuo non accettabile, quindi laddove l'adozione di misure di prevenzione non sia sufficiente (formazione, sorveglianza sanitaria, organizzazione del lavoro, ventilazione, ecc.) occorrerà prevedere l'uso di DPI.

La scelta dei DPI dipende da un insieme di considerazioni: la natura e lo stato fisico dell'inquinante, i relativi valore limite di esposizione professionale, la concentrazione dell'inquinante nell'ambiente di lavoro, il tempo di esposizione.

Se la necessità di DPI è indicata nelle SDS (schede di sicurezza), è necessario utilizzare il tipo corretto di protezione per gli occhi, il corpo e le vie respiratorie;

tenendo comunque sempre in considerazione (rif. Sez. 8 SDS):

RISCHI NELL'APPLICAZIONE.

A seconda della sostanza, del processo e dei compiti l'addetto potrebbe essere potenzialmente a rischio se esposto al diisocianato nei seguenti usi:

- Apertura, funzionamento, manutenzione, pulizia o trasporto di contenitori aperti con miscele che contengono diisocianati
- Manipolazione e funzionamento di macchinari o impianti in presenza di miscele che contengono diisocianati
- Manipolare rifiuti o contenitori di miscele che contengono diisocianati.

Per quanto riguardano i rischi specifici dell'applicazione gli scenari a cui può essere esposto l'addetto sono:

- Schiuma di montaggio monocomponente: le applicazioni della schiuma di montaggio monocomponente presentano un basso rischio di inalazione e di contatto con la pelle.
- Pennello e rullo: le applicazioni su grandi superfici (pennello e rullo) presentano un rischio moderato. C'è il rischio di contatto con la pelle e di esposizione per inalazione
- Applicazioni spray: le applicazioni spray sono particolarmente rischiose e comportano un rischio di esposizione cutanea e inalatoria

CAPIRE LA CONCENTRAZIONE DI DIISOCIANATI.

Questi agenti possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell'edilizia, nell'industria, nell'artigianato. Sono contenuti invernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine. Per esempio: la schiuma poliuretana impiegata da lavoratori dell'edilizia, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti ed affini o le vernici e resine che sono a base di poliuretani.

Per sapere in modo chiaro e speditivo se i prodotti contengono queste sostanze è possibile consultare la **scheda di sicurezza alla sezione 3**; in alternativa è possibile andare alla sezione 15 e verificare se è citata la restrizione n.74.

Qui sotto è riportato un dettaglio della scheda di sicurezza del toluene dove, evidenziate, troviamo le informazioni necessarie.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI				
3.1. Sostanze				
Componente	N. CAS	Numero CE	Percentuale in peso	GLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008
Toluene-2,4-diisocianato	584-84-9	EEC No. 209-544-5	70-90	Acute Tox. 1 (H330) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H336) Aquatic Chronic 3 (H412)
2,6-Toluene-diisocianato	91-08-7	EEC No. 202-039-0	10-30	Acute Tox. 2 (H330) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Carc. 2 (H351) STOT SE 3 (H336) Aquatic Chronic 3 (H412)
Componente	Limiti di concentrazione specifici (SCL)		Fattore M	Note sui componenti
Toluene-2,4-diisocianato	Resp. Sens. 1 (H334) : C>=0.1%		-	-
2,6-Toluene-diisocianato	Resp. Sens. 1 (H334) : C>=0.1%		-	-

Componente	Limiti di concentrazione specifici (SCL)
2,4-diisocianato	Resp. Sens. 1 (H334) : C>=0.1%
2,6-diisocianato	Resp. Sens. 1 (H334) : C>=0.1%

Fonti di informazione sulla manipolazione di sostanze chimiche:

- Etichetta di identificazione
- Scheda di sicurezza
- Istruzioni
- Formazione

CHI SONO GLI UTILIZZATORI INDUSTRIALI O PROFESSIONALI?

Come specificato dal regolamento, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

LA FORMAZIONE PER L'USO DEI DIISOCIANATI

Come sopra evidenziato, la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all'esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori; un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell'Unione.

Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato.

Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al

loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l'uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale.

Il RAC osserva che sono necessarie particolari misure di formazione per sensibilizzare maggiormente in merito all'importanza della protezione della salute mediante adeguate misure di gestione dei rischi e pratiche di manipolazione sicura (cfr al punto 5 del regolamento).

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, il 24 agosto 2023 rappresenta una data chiave. Entro tale scadenza, i dipendenti che utilizzano prodotti contenenti diisocianati per più dello 0,1%, devono partecipare ad una formazione obbligatoria.

Quale formazione?

La formazione obbligatoria riguarderà i seguenti aspetti:

- conoscenza delle proprietà dei diisocianati: è essenziale che il personale sia informato riguardo alle proprietà chimiche, comprese reattività e potenziali effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- misurazioni di sicurezza e protezione personale: gli addetti dovranno apprendere le misure di sicurezza e indossare l'attrezzatura di protezione personale adeguata durante la manipolazione dei diisocianati per ridurre il rischio di esposizione;
- gestione dei rifiuti: la corretta gestione dei rifiuti e delle emissioni di diisocianati è fondamentale per prevenire la contaminazione ambientale e proteggere la salute pubblica.
- procedimenti di emergenza come affrontare situazioni di emergenza, comprese procedure di primo soccorso e azioni da intraprendere in caso di incidente.
- stoccaggio sicuro: linee guida per il corretto stoccaggio, evitando situazioni potenzialmente pericolose.

Con la scadenza imminente del 24 agosto 2023, le aziende hanno l'obbligo di garantire che tutti i loro dipendenti ricevano la formazione necessaria. Questa misura è fondamentale per prevenire

incidenti e garantire una gestione sicura e responsabile dei diisocianati in tutte le fasi della loro catena di produzione e utilizzo

Articolazione della formazione:

La formazione che può essere fruibile anche on line si articola in tre livelli:

Formazione generale, di cui al paragrafo 5, lettera A) per tutti gli usi industriali e professionali;

Formazione di livello intermedio, di cui al paragrafo 5, lettere A) e B) per i seguenti usi:

- manipolazione di miscele all'aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata
- applicazione con rullo
- applicazione con pennello
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Formazione di livello avanzato, di cui al paragrafo 5, lettere A), B) e C) per i seguenti usi:

- manipolazione di articoli non completamente reagiti
- applicazioni per fonderie
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
- applicazione a spruzzo all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

Chi ha l'obbligo di essere formato?

- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori
- titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanic/poliureici
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati.

Da chi può essere fatta la formazione?

La formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il dettaglio degli elementi della formazione, sono previsti dal regolamento REACH aggiornato.

Deve essere aggiornata la formazione?

La formazione dovrà essere documentata e aggiornata ogni 5 anni.

Formazione diisocianati: quale durata?

Non è specificata. Il decreto ne declina unicamente i contenuti.

Ricordiamoci il Decreto Legislativo 81/2008 s.m.i

Quali sono gli obblighi per le aziende nel cui ciclo lavorativo è previsto l'uso di diisocianati?

Innanzitutto i datori di lavoro dovranno applicare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 comma 1 lettera c): "Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico"

Non ci dimentichiamo inoltre che nell'81 si parla di formazione anche per il rischio chimico e di addestramento per l'uso in sicurezza ANCHE di sostanze:

Art. 37 comma 5 e comma 6

"5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato 78.6.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi."

Geom. Morgana Rancati

NEWS

SICUREZZA SUL LAVORO

È consultabile l'ultima versione aggiornata al **luglio 2023** del **Testo Unico 81/08** in materia di Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

[Edizione Luglio 2023 - Testo Unico Sicurezza \(D.Lgs. 81/08\) \(8108amatodifiore.it\)](#)

Con l'Interpello n. 4 del 22 giugno 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alle modalità di **designazione degli RLS**.

[Interpello-4-2023-cobas.pdf \(lavoro.gov.it\)](#)

Colpo di calore

Disponibili sul **PAF** (Portale Agenti Fisici) le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del **calore**".

[DatiSegnatura Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore 2023.pdf \(portaleagentifisici.it\)](#)

Il **Ministero del Lavoro** divulga il vademecum: "Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature".

[Microsoft Word - 2023.07.20 - Vademecum rischio calore \(lavoro.gov.it\)](#)

Linee-guida di **INAIL** in materia di stress termico con diversi contenuti legati al monitoraggio del **micro-clima** sui luoghi di lavoro e alle opportune strategie d'intervento.

[Stress termico - INAIL](#)

Il **Progetto Worklimate** legato alla piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all'esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale.

[Il Progetto Worklimate e la piattaforma previsionale di allerta per la valutazione dei rischi legati all'esposizione ad alte temperature in ambito occupazionale - INAIL](#)

Incidenti in itinere e guida sicura

La Giunta del **Comune di Milano** ha approvato una recente delibera che modifica le regole di

circolazione e sosta dei veicoli con particolare riguardo ai camion e ai mezzi industriali.

[Mobilità. Le misure decise in Giunta per migliorare il traffico, ridurre incidentalità, favorire il trasporto e la qualità della vita dei cittadini - Comune di Milano.](#)

[Milano: mezzi pesanti solo con sensori angolo cieco o di notte - SicurAUTO.it](#)

NORME, DIRITTO E SENTENZE

UNI pubblica la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023: "Guida metodologica per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità **videoconferenza sincrona**".

[Formazione in videoconferenza sincrona: pubblicata la UNI/PdR 149 - UNI - Ente Italiano di Normazione](#)

UNI propone la nuova UNI 11656:2023, "Attività professionali non regolamentate. Professionista della protezione civile (**Disaster Manager**). Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità".

[Disaster manager - UNI - Ente Italiano di Normazione](#)

Con la sentenza 30167 del 12 luglio 2023, la **Corte di Cassazione** sancisce che "la titolarità solo formale della qualifica di **amministratore** di società, a cui fa capo il rapporto di lavoro con il dipendente, non costituisce causa di esonero da responsabilità in caso di omissione delle cautele prescritte in materia antinfortunistica".

[Cassazione Penale, Sez. 4, 12 luglio 2023, n. 30167 - Operaio precipita dall'impalcatura priva dei requisiti. Responsabilità di datore di lavoro, amministratore di fatto e CSE \(uniurb.it\)](#)

SICUREZZA ANTINCENDIO

Il **Ministero dell'Interno** e i **VV.FF.** pubblicano la Circolare n. 65 736/2023 che va ad aggiornare la

modulistica di presentazione delle valutazioni di progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministero dell'Interno 7/8/2012 per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES.

[CNAPPC - Circolare n. 65_736_2023 - Modulistica di presentazione delle valutazioni progetto e delle segnalazioni certificate di inizio attività, previste dal decreto del Ministero dell'Interno 7/8/2012, per le attività inserite nel PNRR, PNC o ZES - Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara \(ordinearchitettipescara.it\)](#)

Il **Governo britannico** divulga la guida di **ARUP**: "Covered Car Parks. Fire Safety Guidance for Electric Vehicles. Interim Guidance to Support Parking and/or Charging of Electric Vehicles and the Installation of Electric Vehicle Chargepoints in Covered Car Parks".

[Parcheggi coperti: guida alla sicurezza antincendio per veicoli elettrici - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)

RISCHIO RADON

Il **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente** divulga i risultati della prima ricognizione dei comuni lombardi classificati in area prioritaria a rischio Radon (ex D.Lgs. 101/2020).

[Radon indoor, mappati comuni lombardi in area prioritaria | SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente \(snpambiente.it\)](#)

[Aree Prioritarie rischio Radon - ARPA Lombardia](#)

La **Regione Lombardia** pubblica il D.G.R. 26 giugno 2023 n. XII/508, "Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell'Art 11 Comma 3 D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020".

[SEO26_28-06-2023.pdf \(soluzionisrl.com\)](#)


CATASTO

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5256660/Circolare_Frazionamento_Enti_Urbani+accessibile.pdf/4b9b0350-b283-c650-0fa4-bd4b526223e7

L'agenzia delle Entrate con la circolare **11/E dell'8 maggio 2023** descrive alcuni casi particolari e specifica le procedure necessarie per frazionare gli enti urbani partita 1 con Pregeo e Docfa.

Copiando il link accederete direttamente alla circolare.

Fai parte di qualche Commissione e/o hai
notizie o contenuti da segnalarci?
Contattaci tramite i canali dell'Ordine o
mediante WhatsApp la collega Morgana Rancati
cell. 338 -8728826 - geometrilodi@gmail.com





**SCADENZA TRIENNIO
FORMATIVO**

1

PER ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA DEL SINF BISOGNERÀ INSERIRE UTENTE E PASSWORD. (SE NON LI HAI MAI MODIFICATI, CONSISTONO ENTRAMBI NEL TUO CODICE FISCALE SCRITTO MAIUSCOLO)



DOPO L'ACCESSO, CONTROLLA NELLA HOME CHE NON CI SIANO AVVISI SUI CORSI, QUINDI CFP, CHE NECESSITANO DELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER ESSERE ACCREDITATI SUL LIBRETTO..

2

3

CLICCANDO SULL'ICONA "CREDITI FORMATIVI" POTRAI CONTROLLARE IL TUO LIBRETTO FORMATIVO ED I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI ACQUISITI



IL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (IN VIGORE DAL 31/05/2021) SI RIVOLGE A CHI ESERCITA LA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA E PREVEDE L'OBBLIGO DI CONSEGUIRE UN MINIMO DI 60 CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNIO. TRA I CREDITI MATURATI ALMENO 6 DEVONO RIGUARDARE LA MATERIA DI "ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE". (NB SOLO PER IL TRIENNIO 2021/2023 I CREDITI DI "ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEVONO ESSERE ALMENO 4)

ATTIVITA' NAZIONALI

IL FUTURO CHE VOGLIAMO

2° Meeting Nazionale Giovani Geometri – Riccione 13/14 giugno 2023

Il 13 e 14 giugno 2023 si è svolto a Riccione il 2° Meeting Nazionale Giovani Geometri intitolato **"IL FUTURO CHE VOGLIAMO"**.

L'evento, rivolto a tutti i geometri under 35 iscritti all'Albo, è stato organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in collaborazione con la commissione Giovani.

Il meeting ha visto la partecipazione di 180 iscritti provenienti da **69** Collegi nel pieno rispetto del principio di rappresentatività territoriale.



- **innovazione tecnologica:** importante ausilio all'operatività quotidiana del professionista;
- **sostenibilità ambientale:** tema omnibus all'interno del quale assume sempre maggiore rilevanza la questione del cambiamento climatico in atto
- **formazione di qualità:** sempre più votata ai temi del digitale e dell'intelligenza artificiale
- **professione 4.0.:** tema all'interno del quale si vuole individuare (e contribuire a definire) una strategia adattiva nel mondo del lavoro, che cambia sempre più velocemente

I partecipanti si sono radunati al palazzo dei congressi di Riccione. Ad accoglierli erano presenti il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Rimini Massimo Giorgetti, l'assessore all'Urbanistica e pianificazione del territorio Christian Andruccioli, e i consiglieri nazionali CNGeGL Pietro Lucchesi e Luca Bini.



La Commissione Giovani

Il format prevedeva due giorni di confronto partecipato su quattro macro-temi:



Il Presidente Savoncelli presente al meeting

Dopo i saluti iniziali e la spiegazione di come si sarebbe svolto il meeting, i partecipanti sono stati suddivisi in Tavoli OST (dove tutti parlano, tutti ascoltano; si condivide la propria

esperienza e si parla delle idee), modalità che si è rivelata molto proficua e soprattutto non discriminatoria.

Ogni tavolo è stato a sua volta suddiviso in “sottotavolo”, così da poter individuare e discutere tutte le sfaccettature dei macro-temi. Ogni gruppo ha elaborato una specifica visione del tema di discussione.

Per concludere le due giornate di meeting si è svolta un’assemblea plenaria dove sono state esposte le sintesi elaborate dai vari tavoli.



L’assemblea plenaria

Le idee e le proposte elaborate dai singoli tavoli sono poi state prese in carico dalla Commissione Giovani per realizzare un report da presentare al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in un prossimo appuntamento. Il report raccoglie difficoltà riscontrate e conclusioni relative ad ogni tema, unitamente alle proposte emerse dai Giovani Geometri.

Una sintesi dell’evento è espressa anche nei video pubblicati nell’apposita gallery del sito dell’evento <https://geofactory.cngegl.it/>



CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI



FLORICOLTURA OLDANI

Sconto del 15%

Sul prezzo di listino per l'acquisto di piante e accessori giardinaggio.

FLORICOLTURA OLDANI
Via della Marescalca, 20 – 26900 Lodi



ARCA DI NOE'

Sconto del 5%

Sui prezzi esposti per l'acquisto di prodotti per animali.

ARCA DI NOE' - (<https://www.arcalodi.it/>)
Viale Milano, 10 – 2690 Lodi



OTTICA OSTINELLI

Sconto del 20%

sia sull'occhiale da vista che su quello da sole

OTTICA OSTINELLI
Piazza della Vittoria, 3-26900 Lodi



LIBRERIA SOMMARUGA

Sconto del 5%

Sui prezzi esposti per l'acquisto di prodotti di libreria

FLIBRERIA SOMMARUGA

C.so Vittorio Emanuele II, 66 - 26900 Lodi



D&D

Sconto del 10%

Sui prezzi esposti per l'acquisto di abbigliamento

Sconto del 15%

Su completi giacca e pantaloni maschile formale

D&D

C.so Vittorio Emanuele II, 16 - Lodi 26900 Lodi



TAVAZZI

Sconto del 10%

Sui prezzi esposti per l'acquisto di abbigliamento

TAVAZZI

Via Marsala - 26900 Lodi



OTTICA MORONI

Sconto del 20%

Su montature da vista

Sconto del 20%

Su montature da vista

Sconto del 30%

Su lenti da vista Progressive

Sconto del 15%

Su occhiali da sole

Sconto su esame della vista in sede (presenti due Optometristi), da definire in loco

OTTICA MORONI

C.so Vittorio Emanuele II, 18 - 26900 Lodi



GIOIELLERIA ANTONIAZZI

Sconto del 10%

Su prezzi esposti e sulle riparazioni

GIOIELLERIA ANTONIAZZI

C.so Vittorio Emanuele II, 44 - 26900 Lodi

La scontistica viene applicata a tutti gli Iscritti del Collegio, ai loro familiari (conviventi) e al personale amministrativo, comunicando di essere iscritti al Collegio e mostrando il tesserino di riconoscimento
Per i familiari conviventi presentare dichiarazione a firma dell'iscritto con apposito timbro.

A cura di

Geom. Malusardi Silvana

Geom. Rancati Morgana

Geom. Zucchelli Monica

Geom. Porpora Maria Eleonora

Geom. Pincioli Patrizia

Geom. Vacchini Elena

Geom. Bioni Massimo